

REGOLAMENTO PER LA ATTIVITA' DIDATTICA E LA VALUTAZIONE PER SPECIALIZZANDE/I IN CONDIZIONI DI SOSPENSIONE E/O INCOMPATIBILITA'

Premessa

Il presente regolamento, in accordo con quanto disposto dall'Ufficio Scuole di Specializzazione dell'Ateneo, si applica agli/le specializzande/i che ricadono in una condizione di formale e totale sospensione dalle attività didattiche per i motivi di incompatibilità previsti dai regolamenti di Ateneo e dalla normativa vigente (ad es. incompatibilità con altri percorsi formativi, congedo per maternità/paternità, e condizioni assimilabili).

Premesso che il periodo legale di completamento di ciascun anno accademico è di 12 mesi e del percorso formativo complessivo della Scuola di specializzazione è di 4 anni, qualora la/o specializzanda/o sia interessata/o da un periodo di sospensione totale dell'attività didattica, formalmente attivato dall'Ufficio scuole di specializzazione, dovrà:

1) dare comunicazione alla Scuola di specializzazione della motivazione, del periodo esatto e delle date di inizio e fine della sospensione dall'attività didattica, inviando una email all'indirizzo della scuola sspsicologiadellasalute@unica.it,

2) per la/o specializzanda/o l'attività didattica si intenderà integralmente sospesa per il suddetto periodo, questo comporterà che l'a.a. nel quale è intercorsa la sospensione e gli anni successivi, si intenderanno completati dopo che sarà trascorso l'anno accademico, incrementato del tempo aggiuntivo determinato al periodo di sospensione fruito;

3) per il periodo nel quale si è verificata la sospensione, la/lo specializzando dovrà individuare - nel calendario didattico della Scuola - i moduli formativi impartiti nel periodo di sospensione e contattare i/le relativi docenti al fine di concordare lo svolgimento di un'attività di studio sostitutiva di quella didattica non frequentata.

I/le docenti interessati/e indicheranno o forniranno testi di approfondimento e/o materiale di studio (es. articoli, dispense, riferimenti bibliografici, progetti, linee di ricerca), coerenti con gli argomenti trattati nel proprio corso. L'impegno di studio e approfondimento da parte della/o specializzanda/o dovrà essere congruente con l'impegno orario richiesto da ciascun modulo didattico e dovrà concretizzarsi in un elaborato scritto, corredato da adeguati riferimenti bibliografici.

Gli elaborati relativi ai moduli didattici non frequentati nel periodo di sospensione dovranno essere inviati dalla/lo specializzanda/o in formato pdf alla Commissione crediti extra e integrativi, che potrà, se lo riterrà necessario, consultare i/le docenti di riferimento dei moduli didattici per valutare la congruenza degli elaborati proposti, e potrà approvarli.

4) per gli a.a. successivi a quello nel quale si è verificata la sospensione, la/o specializzanda/o potrà seguire le normali attività didattiche e formative, previste dal calendario didattico;

5) l'esame finale per ciascun anno accademico, a partire dall'anno interessato dalla sospensione e quelli successivi, saranno sostenuti dalla/o specializzanda/o al termine dell'a.a., incrementato del tempo aggiuntivo determinato al periodo di sospensione fruito, mediante commissioni di valutazione e sessioni straordinarie di esame che saranno appositamente attivate;

6) l'eventuale recupero delle attività e delle ore di tirocinio dovrà essere effettuato dalla/o specializzanda/o entro il compimento del quarto anno della specializzazione, incrementato del tempo aggiuntivo determinato al periodo di sospensione fruito;

7) L'esame finale di specializzazione sarà sostenuto dalla/o specializzanda/o al termine del quarto anno, incrementato del tempo aggiuntivo determinato al periodo di sospensione fruito, mediante una commissione di valutazione e una sessione straordinaria di esame che sarà appositamente attivata.